

Codice A1703A

D.D. 7 aprile 2016, n. 215

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione degli interventi per il contenimento delle popolazioni larvali nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016.

Premesso che:

la Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali;

inoltre, in particolare:

- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*);
- l'art. 50 comma 1 demanda ai Servizi fitosanitari regionali:
 - lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
 - lettera h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
 - lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
 - lettera l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

La Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Considerato che gli adulti dell'insetto Popillia japonica Newman (*Coleoptera: Rutelidae*) attaccano molte specie vegetali, sia coltivate che spontanee e che le larve, che si sviluppano nel terreno, sono invece particolarmente dannose per i manti erbosi e i pascoli; inoltre, gli adulti dell'insetto volano da giugno a settembre e ovidepongono nel terreno dove le larve restano fino alla stagione successiva e i siti di ovideposizione privilegiata sono i prati pascoli irrigui e i prati in genere.

Dato atto che:

la D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 "D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Esiti del piano di monitoraggio 2015 e aggiornamento delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in Piemonte" ha aggiornato le zone di presenza dell'organismo nocivo nel territorio piemontese.

Le zone delimitate comprendono:

- zona infestata: l'intero territorio comunale dei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio e Pombia;

- zona cuscinetto: il territorio regionale ricadente in un raggio di 3 chilometri attorno alla zona infestata. In zona tampone ricadono in parte i seguenti comuni: Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Caltignana, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Momo, Novara, Romentino, San Pietro Mosezzo, Suno, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia.

Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha predisposto una bozza di Decreto, approvata in via definitiva in data 24 febbraio 2016 nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale (istituito ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 214/2005), "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana" al fine di definire le misure obbligatorie di intervento e in data 3 marzo 2016 è stato reso il parere favorevole nella Conferenza Stato-Regioni.

Il Decreto "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana" in via di emanazione:

- all'art. 9 "Definizione delle soglie di infestazione larvale" prevede che il Servizio fitosanitario regionale rilevi la presenza di larve di *Popillia japonica* nel terreno, attraverso un monitoraggio intensivo delle aree a prato e riporta i limiti di infestazione in base ai quali classificare il territorio: bassa infestazione, con popolazioni inferiori alla soglia di 50 larve/m², e elevata infestazione, con popolazioni superiori alla soglia di 50 larve/m²;

- all'art. 10 "Misure per il contenimento delle popolazioni larvali", definisce le seguenti misure da adottare sulla base delle soglie di infestazione definite:

- nelle aree a prato presenti nelle zone a bassa infestazione sono attuate le seguenti misure:

a. con densità inferiori a 20 larve/m², esecuzione di un trattamento con mezzo chimico o biologico, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 300-500 m, oppure il solo posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 100 m;

b. con densità da 20 a 50 larve/m², esecuzione di un trattamento con mezzi biologici quali nematodi, funghi o sostanze di origine naturale, oppure chimico, secondo le modalità e le

tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 200 m.

- nelle aree a prato presenti nelle zone ad alta infestazione sono attuate le seguenti misure:

- a. con densità da 50 a 100 larve/m², rottura o arieggiamento del cotico erboso con lavorazioni meccaniche ad una profondità di almeno 10 cm ed esecuzione di due trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 100 m;
- b. con densità superiori a 100 larve/m² è necessario, oltre alle misure indicate al precedente punto, provvedere ad effettuare un ulteriore trattamento insetticida secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale;
- c. il Servizio fitosanitario regionale può imporre il divieto di irrigazione dei prati nel periodo estivo al fine di creare condizioni sfavorevoli per lo sviluppo delle larve.

Nei comuni dell'area infestata sono presenti 1473 ettari a prato pascolo permanente (dati Anagrafe agricola del Piemonte).

La D.G.R. n. 22-2865 del 01/02/2016 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman (Coleoptera Rutelidae) sul territorio piemontese” ha stabilito che per affrontare l'emergenza sono coinvolte le strutture regionali afferenti alla Direzione Agricoltura, alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio e alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per il tramite della struttura competente Settore A1817A - Tecnico Regionale - Novara e Verbania con il supporto degli operai forestali regionali nonché il coinvolgimento dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e dell'Istituto per le Pianta da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A S.p.A.).

Il Settore A1817A - Tecnico Regionale - Novara e Verbania e l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore hanno avviato a partire da inizio febbraio 2016 il monitoraggio intensivo delle aree a prato al fine di rilevare i livelli di presenza delle larve di *Popillia japonica* nei prati permanenti presenti nei comuni infestati.

Sulla base di tali rilievi (agli atti del Settore) è stato possibile definire gli ettari ricadenti nelle classi di infestazione larvale:

- 260 ettari presentano livelli di infestazione superiori a 50 larve/m²;
- 175 ettari presentano livelli di infestazione da 20 a 50 larve/m²;
- 1038 ettari presentano livelli di infestazione inferiori a 20 larve/m².

Dato atto che nel corso dei rilievi è stato accertato che il suolo presenta uno strato lavorabile molto superficiale che non consente l'esecuzione di interventi di rottura del cotico erboso ma solo lavorazioni meccaniche di arieggiamento ad una profondità di 10 cm.

Considerato che con le note prot. n. 4890 del 04/02/2016 e prot. n. 14103 del 30/03/2016, il CREA-ABP - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia – “Laboratorio di lotta microbiologica per il controllo di specie nocive e da quarantena”, Entomologia, Firenze (Ente nazionale di ricerca e sperimentazione agraria di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)), sulla base delle ricerche di laboratorio, semi-campo e campo ha individuato gli interventi insetticidi biologici con maggiore efficacia nella lotta alle popolazioni larvali di *Popillia japonica*. I trattamenti con il formulato commerciale del nematode *Heterorhabditis bacteriophora* prodotto dalla ditta CBC hanno evidenziato livelli di efficacia superiori rispetto a quelli ottenuti con formulati commerciali dello stesso nematode prodotti da altre ditte o rispetto ad altri ceppi di nematodi.

Il fungo *Metarhizium anisopliae*, pur risultando meno efficace nel breve periodo rispetto ai nematodi sopra specificati, risulta comunque interessante per le sue caratteristiche di persistenza nel terreno, per cui la sua azione può risultare complementare a quella del nematode portando ad un controllo integrato migliore e duraturo.

Considerato che il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ha ritenuto necessario effettuare una sperimentazione di campo al fine di verificare l'efficacia di un insetticida chimico granulare (Tefluthrin) alle dosi rispettivamente di 20 e 40 kg per ettaro di formulato commerciale.. Da tali sperimentazioni è stato evidenziato che l'efficacia è bassa e significativamente inferiore agli insetticidi biologici (dati agli atti del Settore).

Considerato quanto previsto dal Decreto "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana" in via di emanazione e le sperimentazioni e ricerche sopra riportate occorre pertanto:

- 1) sui 260 ettari che presentano livelli di infestazione superiori a 50 larve/m² effettuare
 - distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* CBC nel periodo 20 aprile - 5 maggio sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;
 - arieggiamento del cotico e contemporanea distribuzione di insetticida biologico a base del fungo *Metarhizium anisopliae* nel periodo luglio-agosto sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;
 - distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* CBC nel periodo luglio-agosto subito dopo l'arieggiamento e la distribuzione dei funghi;
- 2) sui 175 ettari che presentano livelli di infestazione da 20 a 50 larve/m² effettuare:
 - distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* CBC nel periodo 20 aprile - 5 maggio sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;
 - distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* CBC nel periodo luglio-agosto subito dopo l'arieggiamento e la distribuzione dei funghi;
- 3) sui 1038 ettari che presentano livelli di infestazione inferiori a 20 larve/m² effettuare la cattura massale disponendo le trappole sul perimetro dei campi ogni 100 m.

Prima e dopo i trattamenti insetticidi dovranno essere effettuati interventi irrigui al fine di mantenere l'umidità del terreno elevata e consentire una migliore azione insetticida dei nematodi e dei funghi.

Dato atto che gli interventi di lavorazione del terreno e di acquisto e distribuzione degli insetticidi e di cattura massale saranno effettuati dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici con il coinvolgimento dell' I.P.L.A S.p.A..

Considerato che è richiesto alle aziende agricole, a cui verrà inviata specifica prescrizione, di effettuare lo sfalcio anticipato del prato indicativamente nel periodo 20 aprile - 10 maggio (previo sfalcio anticipato entro il 20 aprile) sulla base di uno specifico crono-programma.

Preso atto che qualora si ravvisassero inadempienze alle disposizioni di cui sopra saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 54 del D.lgs 214/2005 e dall'art. 9 della L.R. 29 aprile 2013, n. 6.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 12, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

determina

- di individuare i seguenti interventi per il contenimento delle popolazioni larvali nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016:

1) sui 260 ettari che presentano livelli di infestazione superiori a 50 larve/m² effettuare

– distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* CBC nel periodo 20 aprile - 5 maggio sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;

– arieggiamento del cotico e contemporanea distribuzione di insetticida biologico a base del fungo *Metarhizium anisopliae* nel periodo luglio-agosto sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;

– distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* CBC nel periodo luglio-agosto subito dopo l'arieggiamento e la distribuzione dei funghi;

2) sui 175 ettari che presentano livelli di infestazione da 20 a 50 larve/m² effettuare:

– distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* CBC nel periodo 20 aprile - 5 maggio sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;

– distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* CBC nel periodo luglio-agosto subito dopo l'arieggiamento e la distribuzione dei funghi;

3) sui 1038 ettari che presentano livelli di infestazione inferiori a 20 larve/m² effettuare la cattura massale disponendo le trappole sul perimetro dei campi ogni 100 m;

- di effettuare interventi irrigui con le modalità e i tempi che saranno comunicati alle aziende interessate al fine di mantenere l'umidità del terreno elevata e consentire una migliore azione insetticida dei nematodi e dei funghi;

- di programmare e far eseguire gli interventi di lavorazione del terreno e di acquisto e distribuzione degli insetticidi con il coinvolgimento dell' I.P.L.A S.p.A.;

- di richiedere alle aziende agricole, con l'invio di specifica ingiunzione, di effettuare lo sfalcio del prato e relativa raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma, indicativamente nel periodo 15 aprile – 5 maggio e luglio-agosto 2016;

- di applicare le sanzioni previste dall'art. 54 del D.lgs 214/2005 e dall'art. 9 della L.R. 29 aprile 2013, n. 6 qualora si ravvisassero inadempienze alle disposizioni di cui sopra.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. P. Mauro GIACHINO